

## “STATUTO”

### **Art. 1 FINALITA’**

L’Associazione di volontariato denominata “OBIETTIVO SOLIDARIETA’, ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA SOLIDARIETA’ E LA PROMOZIONE SOCIALE FRA I DIPENDENTI DELLA BANCA D’ITALIA E DELL’UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi dell’art. 10, punto 8, del d.lgs. 4/12/97, n. 460 (G.U. 2/1/98, n.1)” in breve denominata “XXX – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS” persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale e dello sviluppo culturale dei minori, delle loro famiglie e delle comunità che vivono in Italia e all’estero in condizioni di svantaggio sociale ed economico

**Art. 2** - L’associazione è apolitica ed apartitica e si attiene ai seguenti principi fondamentali: assenza di ogni fine di lucro (con divieto di effettuazione di operazioni speculative di qualsiasi tipo, nonché con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale), perseguitamento di finalità di solidarietà sociale, obbligo di impiego degli utili o degli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, democraticità della struttura, non accettazione di soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto dell’associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente - unitamente al Tesoriere), sovranità dell’Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all’art. 1, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Ai sensi del suddetto principio di democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali (Consiglio direttivo, Tesoriere, Collegio sindacale, Collegio dei Proibiviri) vengono eletti esclusivamente dall’Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche all’interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Coordinatore) vengono attribuite dai rispettivi Organi, eccezion fatta per il primo mandato, in cui le nomine vengono effettuate direttamente dai soci Fondatori in sede di costituzione dell’Associazione.

Tutti i membri degli Organi sociali devono essere soci.

**Art. 3** - L’Associazione ha sede in Roma

### **SOCI**

**Art. 4** - L’aspirante socio ordinario deve presentare domanda di iscrizione alla Associazione su apposito modulo contente, tra l’altro, i dati di cui ai criteri per il giudizio sull’ammissione, qui di seguito elencati.

Per decidere sull’ammissione degli aspiranti soci, dovranno venir presi in considerazione i seguenti requisiti: deve trattarsi di dipendenti della Banca d’Italia o dell’Ufficio Italiano dei Cambi, in servizio o in quiescenza, nonché di loro parenti e affini fino al quarto grado, che condividano le finalità dell’associazione.

La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo.

I motivi dell’eventuale diniego all’ammissione devono risultare annotati sulla scheda di richiesta di ammissione. L’accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all’interessato entro sette giorni lavorativi, senza la necessità di indicarne i motivi.

La decisione adottata circa la richiesta di ammissione è inappellabile.

**Art. 5** - Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori;
- onorari;
- ordinari.

**Soci fondatori:** sono quelle persone che hanno fondato l’associazione, sottoscrivendo l’Atto costitutivo;

**Soci onorari:** sono quelle persone alle quali, per il lavoro svolto, o per le elevate qualità morali, l’Associazione attribuisce particolari meriti. Essi vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento dei contributi, pur godendo dei diritti degli altri soci.

**Soci ordinari:** sono dipendenti della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano dei Cambi, in servizio o in quiescenza, nonché i loro parenti ed affini fino al quarto grado, che condividono le finalità dell’associazione.

**Art. 6** - Tutti i soci maggiorenni, al corrente con il pagamento delle quote sociali, hanno sia diritto di voto in seno all’Assemblea dei soci, sia diritto di essere eletti alle varie cariche sociali.

**Art. 7** - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

**Art. 8** - Cause di radiazione dei soci sono:

- comportamento ripetutamente scorretto.
- morosità (decorsi quattro mesi dalla scadenza annuale, senza che il socio abbia saldato la propria quota associativa);

La radiazione viene annotata nell'apposito "Libro dei Soci"

Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente da tale carica.

I soci radiati possono comunque ricorrere all'Assemblea dei soci contro tale decisione in occasione della prima Assemblea successiva, sia essa ordinaria che straordinaria.

**Art. 9** - Le quote sociali sono trasferibili, sia per atto fra vivi che per eredità.

In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione e non è rivalutabile.

## **ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 10** - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **ASSEMBLEE**

**Art. 11** - Il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile e può convocare, allorchè lo ritenga necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi, o radiati in attesa della decisione sul ricorso all'Assemblea, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella Sede sociale, almeno quindici giorni prima della convocazione stessa su proposta del Consiglio direttivo (o di almeno due dei suoi membri), del Collegio dei sindaci (o di almeno due dei suoi membri), oppure da soci che rappresentino almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione contiene i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione (tra la data della delibera di convocazione e la data della prima convocazione devono trascorrere almeno dieci giorni);
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione (almeno un giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione);
- argomenti all'ordine del giorno;
- elenco dei soci radiati per un qualsiasi motivo;
- il primo punto dell'Ordine del giorno riguarderà la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, onde permettere agli stessi, qualora fossero riammessi, di poter partecipare con il proprio voto agli altri argomenti all'ordine del giorno, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto. La trattazione di un eventuale ricorso, anche se discussa all'inizio di un'Assemblea Straordinaria, è considerata come effettuata nel corso di una normale Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie;
- nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare circa la nomina di cariche sociali, all'avviso di convocazione viene allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche;
- prospetto per l'eventuale delega del diritto di voto (attribuibile comunque esclusivamente ai soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non possa partecipare personalmente all'Assemblea.

**Art. 12** - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione allorchè siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione esse sono ritenute valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei soci soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le Assemblee straordinarie relative allo scioglimento dell'associazione sono valide in prima convocazione allorchè siano presenti almeno due terzi dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Per la validità delle Assemblee successive

a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero di soci aventi diritto al voto.

Le decisioni vengono normalmente prese per alzata di mano. Nel caso in cui si tratti di decisioni riguardanti persone fisiche o giuridiche, le votazioni avvengono per scrutinio segreto.

L'Assemblea elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario dell'adunanza.

**Art. 13** - Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, aventi diritto al voto. Fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell'associazione per le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto, dalla seconda convocazione in poi è sufficiente la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori ed i Sindaci non hanno diritto di voto. Non hanno diritto di voto nemmeno i Probiviri quando l'Assemblea debba giudicare su un ricorso nei confronti di una decisione dagli stessi adottata.

**Art. 14** - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione (anche se di norma di pertinenza esclusiva di qualche Organo sociale o di qualche Membro di organo sociale) che non sia di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare spetta all'Assemblea ordinaria la:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione/modifica/revoca di Regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative, può comunque redigere/modificare/revocare propri Regolamenti interni;
- deliberazione sul ricorso presentato da un socio radiato; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- nomina di "soci onorari" in base a proposta del Consiglio Direttivo.

**Art. 15** - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da una Assemblea straordinaria. La redazione/modifica/revoca dei Regolamenti vengono approvate dall'Assemblea ordinaria.

**Art. 16** - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti o assenti.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 17** - Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e può essere rieletto.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco o di Proboviro. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

**Art. 18** - Compiti del Consiglio direttivo.

È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge, o per statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi.

In particolare spetta al Consiglio direttivo:

- l'ammissione di nuovi soci. Tale incombenza, in caso di urgenza, può essere assolta anche dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, che delibera in tal caso con firma singola e ne riferisce al successivo Consiglio direttivo;
- la convocazione delle Assemblee;
- la vigilanza sull'osservanza delle delibere assembleari;
- l'attribuzione di eventuali mandati particolari;
- la redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio trascorso;
- la redazione della Relazione da allegare al Rendiconto annuale;
- la redazione del Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;

- l'emanazione/modifica/revoca, nell'ambito delle proprie competenze, di Regolamenti e disposizioni;
- la diffida e, successivamente, la dichiarazione di cessazione dalla carica dei membri del Consiglio Direttivo che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
- il deferimento dei soci al Collegio dei Probiviri in caso di condotta ripetutamente scorretta;
- le decisioni sulla sistemazione dei locali adibiti all'attività sociale;
- la vigilanza sul buon funzionamento delle attività sociali.

### **Presidente e Vice-Presidente del Consiglio direttivo**

**Art. 19** - I compiti del Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente) sono principalmente quelli di:

- rappresentare l'associazione di fronte ai terzi o in giudizio;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese urgenti in nome e per conto dell'associazione per l'importo massimo unitario previsto inizialmente nell'Atto costitutivo e successivamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria dei soci;
- con firma congiunta con il Tesoriere o, in mancanza, con il Vice-Presidente, assumere in caso di urgenza decisioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo convocare al più presto una successiva adunanza del Consiglio stesso per la ratifica delle decisioni assunte.

### **COLLEGIO DEI SINDACI**

**Art. 20** - I Sindaci sono eletti dall'Assemblea in numero di tre (più due Sindaci supplenti), durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei Probiviri.

All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio Sindacale devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico le cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 C.C.

**Art. 21** - Compiti del Collegio dei Sindaci sono principalmente quelli di:

- partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto;
- verifica della legittimità e della correttezza delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione di apposito verbale;
- verifica dei Rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale dei Sindaci al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;
- convocazione dell'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa farlo, oppure in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio direttivo stesso.

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 22** - I Probiviri sono eletti dall'Assemblea in un numero di tre (più un supplente), durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo o di Sindaco.

All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico le cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 C.C.

**Art. 23** - Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, entro trenta giorni dal ricevimento, dei ricorsi presentati dai soci. Il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione. La loro sentenza è appellabile all'Assemblea dei soci nel corso della prima adunanza utile, anche in concomitanza di un'Assemblea straordinaria. Nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti.

## **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

**Art. 24** - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di terzi privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali, ricollegabili all'attività principale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 1) beni immobili e mobili;
- 2) donazioni, lasciti, attribuzioni o successioni.

## **RENDICONTI**

**Art. 25** - Il Consiglio direttivo presenta annualmente, entro il 30 aprile, all'Assemblea dei soci la Relazione nonché il Rendiconto consuntivo relativo all'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso. Il Collegio dei sindaci presenta annualmente all'Assemblea una propria Relazione.

## **ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE**

**Art. 26** - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare attività marginali connesse con il raggiungimento dei propri scopi sociali.

**Art. 27** - È compito del Consiglio direttivo nominare un eventuale Preposto allo svolgimento di tali attività marginali collaterali.

## **DURATA E SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 28** - La durata dell'associazione è illimitata.

**Art. 29** - L'associazione potrà sciogliersi solo per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo.

**Art. 30** - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento sarà devoluto a favore di associazioni di volontariato similari.

Roma, 9 giugno 2006